

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1559

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SEGNÌ)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO  
(TAMBRONI)

**Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili**

*Presentato alla Presidenza il 2 settembre 1959*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il contributo annuale dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, che con legge 20 febbraio 1958, n. 103, è stato elevato a lire 8.900.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, si è ancora dimostrato insufficiente per l'erogazione dell'assegno vitalizio a tutti i menomati della vista inabili a proficuo lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

Per sopperire alle aumentate necessità, è stato predisposto, di concerto con il Ministro del tesoro, il presente disegno di legge con il quale all'articolo 1 si provvede ad aumentare ulteriormente nella misura di lire 1.500 milioni il contributo ordinario, determinandolo in lire 10.400 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

È stata, altresì, rilevata la necessità di concedere all'Opera un nuovo contributo straordinario in aggiunta a quello di lire 3.700 milioni già disposto con la citata legge del 1958, onde far fronte alle esigenze relative alla liquidazione degli arretrati ai minorati della vista aventi diritto. Per tale occorrenza, con l'articolo 2 del provvedimento, viene disposta la concessione della somma di lire 5 miliardi.

Infine con l'articolo 3 si dispone che agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire 8.900.000.000, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000.

ART. 2.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1959-60, un contributo straordinario di lire 5.000.000.000.

ART. 3.

Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.